

REP. N. 14678

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, SMALTIMENTO IN AMBITO COMUNITARIO NONCHE' RECUPERO ENERGETICO E/O DI MATERIA IN AMBITO NAZIONALE E COMUNITARIO DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE PRESSO SITI DEDICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA. PROCEDURA N. 3293/A-T/21 – LOTTO 13 - LOCALITA' PANTANO - ACERRA – CIG 8736561635 - CUP B25C19000070001

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitrè del mese di marzo, in Napoli alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Vincenzo Fragomeni, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione, in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del

DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. 0144065 del 16/03/2022, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona della Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (di seguito denominata Struttura di Missione RSB), dott.ssa Lucia Pagnozzi, [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 04/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione RSB, confermata con D.P.G.R.n.1 del 07/01/2021, e della DGR n. 433 del 05/10/2021 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Generale della citata Struttura. La costituita Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. N. PG/2022/0138227 del 14/03/2022, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Società VIBECO S.R.L., in seguito denominata Società, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese n. 04987510965, con sede legale in Paderno Dugnano (MI) alla via Roma n. 75, nella persona del sig. Bella

Bruno, [REDACTED] in qualità di Amministratore delegato e Rappresentante legale della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in Paderno Dugnano (MI) alla via Roma n. 75.

Verificata dalla Struttura di Missione RSB la regolarità della visura camerale del 02/02/2022 (documento n. T464286184) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dal 29/09/2005, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro delle Imprese n. 04987510965, REA n. MI - 1787954.

Verificato, altresì, che per la Società l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia n. PR_MIUTG_Ingresso_0320921_20211125 del 25/11/2021.

Verificata, altresì, che sono decorsi i termini per il rilascio delle informative antimafia di cui all'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Struttura di Missione RSB la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato con prot. INPS_29524051 del 24/01/2022 con scadenza 24/05/2022, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Verificato che per il presente contratto è stato redatto il DUVRI di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/08 e che pertanto i costi della sicurezza sono pari ad euro 141.706,93 (centoquarantunomilasettecentosei/93), esclusa IVA, non soggetti a ribasso, così come evidenziato nel Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 con cui la Struttura di Missione RSB ha approvato gli atti di gara.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con DGR n. 609 del 26/11/2015 e s.m.i. è stato approvato il Piano Stralcio Operativo, aggiornato con DGR n. 253 dell'11/06/2019, per lo smaltimento delle ecoballe, di cui all'art. 2, co. 7 D.L 185 del 25/11/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 22/01/2016 e s.m.i., , che prevede, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento presso impianti esteri, nonché il recupero energetico presso impianti nazionali ed esteri, dei rifiuti stoccati in balle, stanziati nei diversi siti della Regione;
- con DGR n.402 del 03/09/2019 si è dato mandato alla Struttura di Missione RSB di affidare, in conformità alla legislazione vigente e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata, il servizio di rimozione mediante il trasporto e lo smaltimento presso impianti esteri, nonché mediante il recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri, dei rifiuti stoccati in balle relativamente al Lotto 13 (sito Acerra-località Piazzola Pantano di Acerra ove si stimano stoccate 49000 tonn. di ecoballe) e al Lotto 15;
- con Decreto Dirigenziale n. 21 del 28/06/2021 della Struttura di Missione RSB sono stati approvati gli atti di gara, tra cui lo schema del presente contratto, e avviata una gara con procedura aperta, di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, dello stesso decreto, per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario nonché recupero energetico in ambito nazionale e comunitario dei rifiuti stoccati in balle nei lotti 13 (Acerra) e 15 (Fragneto Monforte) del Piano stralcio operativo, approvato con la suddetta DGR n. 609 del 28/11/2015 e modificato, da ultimo, con

D.G.R. n. 253 del 11/06/2019 e D.G.R.n.402 del 03/09/2019;

- il bando di gara per la fornitura del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario di rifiuti stoccati in balle presso i lotti suindicati, siti nel territorio della Regione, è stato pubblicato sulla GURI in data 4/08/2021 Serie Contratti Pubblici n. 89 e sulla GUUE in data 2/08/2021 n. GU S:2021/S 147-390251;

- con Decreto Dirigenziale n. 733 del 23/11/2021 della U.O.D. 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi Opere, la procedura di gara è stata aggiudicata, sotto riserva, alla Società;

- con nota prot. n. PI016186-21 del 24/11/2021 della U.O.D. 60.06.01 Ufficio Speciale Grandi Opere, si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9 non sono pervenuti ricorsi;

- l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha comunicato, con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022, che, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- l'Ufficio Speciale Advocatura, con nota prot. n. PG/2021/0240280 del 04/05/2021, ha espresso parere di propria competenza sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state interamente recepite dalla Struttura di Missione RSB.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso gli uffici della Struttura di Missione RSB, in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, nonché presso l'Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Speciale Grandi Opere, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del DUVRI (all. 1).

Art. 2 - Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto (di Seguito CSA) approvato dalla Regione, nonché dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;
- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione, in data 01/08/2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007;
- dalla L. n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 217 del 17/12/2010;
 - dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7/07/2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”;
- L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto

Con la sottoscrizione del presente contratto la Regione affida alla Società, che accetta, il servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito comunitario, nonché recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e/o comunitario dei rifiuti imballati e stoccati relativi al Lotto 13 – Località Pantano – Acerra, di cui al suddetto Piano stralcio operativo approvato con D.G.R. n. 609 del 28/11/2015 e successivamente modificato, da ultimo, con D.G.R. n. 253 del 11/06/2019 e D.G.R.n.402 del 03/09/2019, indicati alla tabella 1, art. 4 del CSA.

Art. 4 - Descrizione delle attività

Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte secondo le indicazioni analiticamente riportate nel CSA, che la Società è tenuta a rispettare. In particolare, per le modalità di prelievo, trasporto e conferimento dei rifiuti stoccati in balle CER 19.12.10 e 19.12.12, si richiamano gli artt. 8, 9 e 10 del CSA.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto produce i suoi effetti, fra le parti, a decorrere dalla data di stipula.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere concluso entro e non oltre 18 mesi,

a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività.

In ragione del carattere di urgenza, le attività dovranno essere consegnate entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto (art. 6 del CSA). Con la presa in consegna delle aree dei rifiuti stoccati in balle, la Società assumerà lo status di detentore del rifiuto, la Regione assumerà il ruolo di produttore giuridico del rifiuto (art. 9 del CSA).

La Regione si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'appalto ma le attività oggetto del contratto non abbiano raggiunto l'importo contrattuale per cause non attribuibili alla Società, e nelle more dell'esperimento di una nuova gara, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla completa erogazione dell'importo contrattuale.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere alla Società, nel caso in cui siano già decorsi i termini di durata dell'appalto ma non sia stato rimosso il quantitativo di rifiuti posti a base di gara, ovvero non sia stato possibile impiegare l'intero l'importo contrattuale, il tutto per cause non attribuibili alla Società, la prosecuzione del rapporto instaurato sino alla concorrenza dell'indicato importo, ovvero sino alla completa rimozione dei quantitativi stimati.

Art. 6 - Oneri a carico della Società

Oltre gli oneri specificati nel CSA, si prevede che, in ragione del carattere di urgenza, le operazioni siano svolte in maniera continuativa per le 78 settimane. In particolare, il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato, secondo la programmazione ricevuta entro il giovedì della settimana precedente dal Direttore del servizio (art. 6 del CSA).

È obbligo della Società presentare, prima dell'inizio delle attività, un

cronoprogramma esecutivo da condividere con la Struttura di Missione RSB, secondo le modalità previste nel CSA.

Il cronoprogramma dovrà riportare, per ciascuna delle fasi elementari in cui la Società stabilisce di voler suddividere il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei servizi secondo una cadenza mensile.

L'eventuale diversa individuazione, da parte della Regione, dei singoli ammassi da smaltire tra quelli stoccati in sito rispetto a quelli indicati nel DUVRI, allegato al presente contratto, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali e non rileva ai fini della quantificazione degli oneri di interferenza.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Regione, per il tramite della Struttura di Missione RSB, si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Art. 8 – Corrispettivo

Il corrispettivo del presente contratto è pari a Euro 9.672.600,00 (novemilioneisessantasettantaduemilaesecento/00), esclusa IVA, più costi della sicurezza pari a Euro 141.706,93 (centoquarantunomilasettecentosei/93), esclusa IVA, non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e art.24 del CSA, la Società ha facoltà di richiedere una modifica contrattuale per revisione prezzi esclusivamente nella fattispecie in cui, per cause a lei non imputabili, l'esecuzione del servizio si protragga oltre il termine contrattuale dei 18 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività (art. 24 del CSA). La modifica, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del

servizio, deve essere autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e la revisione del prezzo può essere riconosciuta solo per le quantità di rifiuti rimossi oltre i 18 mesi.

La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con i Fondi FSC 2014/2020, per l'importo complessivo di € 10.795.737,62, di cui al capitolo di entrata E01460 – di competenza dell'AdG – e sul correlato capitolo di spesa U02920 del Bilancio Gestionale 2022/2024.

Alla Società, ai sensi dell'art 35 comma 18 D.Lgs n.50/16 e s.m.i., viene corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e previa presentazione di apposita garanzia resa ai sensi dell'art 35 comma 18 d.lgs. 50/2016 e s.m.i, un'anticipazione del prezzo nella misura di € 1.962.861,39 (unmilionenovecentosessantaduemilaottocentosessantuno/39), pari al 20% dell'importo contrattuale di € 9.814.306,93 (novemilioniottocentoquattordicimilatrecentosei/93).

L'erogazione del corrispettivo sarà disposta secondo le modalità di cui all'art. 14 del CSA. Nello specifico, la fattura dovrà essere intestata alla Regione Campania-Struttura di Missione RSB con codice IPA0V7VR0 e dovrà riportare il CUP dell'intervento ed il CIG relativo allo specifico lotto. La Società dovrà emettere singola fattura per ciascun luogo di produzione del rifiuto oggetto dell'appalto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione, a seguito delle verifiche di regolarità di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e di regolarità contributiva della Società.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge 136/10 e ss mm. ii.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte della Società, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso. I pagamenti avvengono mediante emissione di stati di avanzamento (S.A.L.) pari ad almeno 5.000 tonnellate di rifiuti.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.105 del D.lgs.n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.22 del CSA.

La Società dovrà trasmettere alla Regione copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà la Società dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Regione della perfetta esecuzione del contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Regione, la Società dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.

Poiché la Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, è la Società tenuta a tale adempimento.

Infine, la Società ha l'obbligo di trasmettere alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In alternativa, la Società potrà produrre alla Regione una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche.

In caso di inadempimento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte della Società.

Questo non potrà far maturare interessi di mora.

Vista la nota prot. n. 0011106 del 20/06/2019 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il parere prot.n.0421987 del 03.07.2019 dell'Avvocatura Regionale, la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non si applica ai rapporti tra la Regione, Società e gli operatori economici a cui il primo, attraverso sub-contratti, affiderà la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 10 - Cessione del contratto

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior

danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23 del CSA.

Art. 11 - Penali

In caso di inesatto, carente o impreciso adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto si rinvia a quanto disciplinato dall'art. 19 del CSA. In particolare, la penale sarà pari a:

- 0,1 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad assicurare l'operatività in condizioni di sicurezza dei lavoratori ovvero condizioni utili ad evitare il verificarsi di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali;
- 0,05 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad evitare possibili interferenze con i gestori dei siti di stoccaggio;
- 0,05 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione per assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle indicazioni della documentazione tecnica allegata, nonché nell'attuazione delle misure operative previste dalla Società nell'offerta tecnica.

Qualora il totale progressivo delle quantità dei rifiuti rimossi su base mensile dovesse essere inferiore a quello del cronoprogramma esecutivo di cui all'art. 6 e qualora tale quantità risulti inferiore del 20% rispetto a quella complessivamente prevista dal medesimo cronoprogramma per il periodo esaminato, la Regione opererà una trattenuta, in via non definitiva, pari al 10% dell'importo dovuto sullo Stato di Avanzamento del Servizio emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

In caso di ritardi nel completamento del servizio oltre i tempi stabiliti, la Società è tenuta, altresì, al pagamento di una penale pari al 0,25 % dell'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione della penale, l'inadempienza dovrà essere contestata dalla Regione mediante atto notificato via Pec alla Società che, entro i successivi 5 giorni stesso mezzo, potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali la Regione dovrà esprimersi entro i successivi 5 giorni.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 23 del CSA determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. In particolare, la Regione procederà alla risoluzione del contratto, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli, contestato per iscritto alla Società per più di cinque volte nell'intero periodo contrattuale, ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite dal RUP (art.16, CSA);
- qualora la Società non assuma il servizio per n. 7 giorni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività;
- qualora venga accertata da parte della Regione attraverso i preposti uffici ispettivi, l'insolvenza della Società verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Società, del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 6 del DPR 207/2010;

- qualora venga accertata da parte della Regione la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte della Società in violazione di quanto previsto degli artt. 20 e 21 del CSA;

- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 30;

- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

- in caso di informativa antimafia positiva a carico della Società;

- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;

- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;

- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.

- qualora venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p..

Nelle predette ipotesi la Regione darà comunicazione alla Società dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di

risarcimento danni.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza della Società.

La Regione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti delle Società con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

Art. 13 - Cauzione

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/2016, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 09/02/2022 n. 1848274, stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A. per un importo pari a Euro 343.500,75 (trecentoquarantatremilacinquecento/75), pari al 3,5% del corrispettivo fissato dal contratto.

Nel caso di inadempimento contrattuale da parte della Società, la Regione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta della Società, conterrà gli stati

di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo dell'80% della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta della Società, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza o in alternativa dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 14 - Domicilio della Società

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 15 - Autorizzazione al trattamento dati personali

La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 679/2016, anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla

Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010

La Società si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria ex Legge 136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, la Società prende atto del seguente CIG n. 8736561635 e CUP n. B19J21001470001.

A tal fine la Struttura di Missione RSB ha attestato, con nota prot. n. PG/2022/0089231 del 17/02/2022, che la Società ha comunicato il conto corrente dedicato sul quale avverranno i pagamenti e i soggetti delegati ad operare sull'indicato conto corrente.

Art. 17 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra

il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7/09/2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15/10/2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 18 - Codice di comportamento

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 90 del 09/3/2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24, del 15/03/2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 19 – Clausola di manleva

La società si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del presente contratto.

Art. 20 - Responsabilità e polizza assicurativa

La società è obbligata, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ad adottare i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alla prestazione stessa e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

La società è responsabile, in sede civile e penale, nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o alle cose, anche se estranee all'oggetto dell'appalto, nel corso dei servizi ed in dipendenza di essi. Dalla suddetta responsabilità s'intende sollevata la Regione e il suo personale.

A tal fine, la società ha stipulato idonea polizza assicurativa RC – Terzi –

Dipendenti - Prodotti con HDI Assicurazioni, n. 0691426304 del 17/02/2022 con scadenza 16/02/2023.

Art. 21 – Recesso

La Regione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni alla Regione e/o a terzi.

Alla Società spetterà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Dall'indennizzo dovuto dovrà essere decurtato l'importo di eventuali penali a carico della Società.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, alla Società competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso la Società rinuncia espressamente, con la stipula del presente contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti.

Art. 23 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, alla Società che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 24 - Obblighi sociali

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 25 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Per le definizioni delle riserve si fa riferimento all'art 20 del CSA.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 – Estensione e variazione del servizio

Qualora si rendesse necessario, la Società sarà tenuta, su richiesta della Regione, alla diminuzione o all'aumento quantitativo del servizio con proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, entro il limite di 1/5 del corrispettivo medesimo, senza avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.

La società non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta da parte della Regione, introdurre variazioni o addizioni ai servizi assunti, rispetto alle previsioni del CSA.

Art. 27 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di

informazioni tra Regione e Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: **struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it**

2) Società: **vibecosrl@pec.it**

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 29 - Spese contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Tale allegato è conservato agli atti dell'Ufficio "AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti e URP" della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

Io Ufficiale Rogante Vicario ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto

da ventiquattro pagine, di cui ventitré per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante Vicario, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).